



Istituto di Istruzione Superiore "VANVITELLI STRACCA ANGELINI"

Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito www.istvas.edu.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it - scuola@istvas.edu.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400I



INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

Circolare n. 0498

Ancona, 08.03.2024

A tutti i docenti

Oggetto: le responsabilità dei docenti nei viaggi e nelle uscite didattiche.

Con l'accrescersi delle visite di istruzione, delle gite scolastiche e delle semplici uscite all'esterno resta necessario e doveroso un approfondimento sulle responsabilità che vengono affidate al docente in tali casi, che risultano quelli più a rischio di criticità (vedi infortuni) per la scuola ed il suo personale.

L'affidamento dell'alunno all'istituto scolastico.

L'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad un istituto scolastico, comporta per quest'ultimo il dovere di vigilare l'alunno minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisiopsichico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con possibilità di pregiudizio per la sua incolumità. Tale vigilanza deve essere esercitata **dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori (quindi in caso di uscita didattica o visita di istruzione la responsabilità si estende fino al momento della riconsegna ai genitori del proprio figlio o figlia).** Si segnala, in particolare, che la cura delle studentesse e degli studenti con bisogni educativi speciali non è affidata esclusivamente ad un docente (in particolare il/la docente di sostegno) ma all'intero gruppo di accompagnatori.

La responsabilità civile dei docenti durante una gita scolastica

I docenti che accettano di accompagnare i propri alunni durante una gita scolastica (ricordiamo infatti che non vi è nessun obbligo in merito) si assumono grandi responsabilità, di natura sia civile che penale. Relativamente all'aspetto civile, dobbiamo distinguere tra responsabilità per fatto commesso dallo studente e responsabilità per incidenti accaduti allo studente.

Se, ad esempio, un alunno molto vivace e poco educato arreca danni alla struttura alberghiera o al luogo visitato (o al mezzo di trasporto che lo ospita), a risponderne è anche il docente che avrebbe dovuto vigilare su di lui: è il classico caso dei possibili danni causati durante i momenti in cui i ragazzi sono nelle proprie camere. Se l'insegnante non riesce a provare di non aver potuto impedire in nessun modo di commettere l'illecito, dovrà risponderne personalmente.

Qualora invece l'alunno subisce un incidente, i genitori possono richiedere il risarcimento direttamente alla scuola, che potrebbe rivalersi sul docente accompagnatore, in base ai **principi della responsabilità contrattuale** che sia l'istituto che gli insegnanti si assumono dal momento dell'iscrizione degli studenti. Per questo motivo, è essenziale che la scuola adotti tutte le misure organizzative e disciplinari necessarie per prevenire ed evitare possibili situazioni di pericolo.

La responsabilità penale

I casi di responsabilità penale dei docenti accompagnatori durante una gita scolastica sono per fortuna ridotti: ad esempio, l'insegnante non può rispondere penalmente di un illecito commesso da un alunno. Se un ragazzo è sorpreso a rubare, pertanto, il docente non sarà accusato del furto.

Situazione diversa è il caso in cui uno studente è vittima di un incidente grave: secondo l'art. 40 del codice penale, infatti, **il non impedire un evento che si ha il dovere di evitare assume lo stesso valore di cagionarlo**. Ad esempio, se un alunno disabile si dovesse fare seriamente male, il docente di sostegno che avrebbe dovuto vigilare su di lui potrebbe risponderne sia civilmente che penalmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)*

//tt